

dossier

XIX Legislatura

Giugno 2023

Schema di decreto legislativo recante
disposizioni integrative e correttive
dei decreti legislativi del 28 febbraio
2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40

Atto del Governo n. 49



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – ✉ SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Nota di lettura n. 60



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 77

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio del bilancio del Senato della Repubblica.

INDICE

PREMESSA	1
Articolo 1 (<i>Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36</i>).....	2
Commi 1 e 2	2
Comma 3	2
Comma 4	3
Comma 5	3
Commi 6-8	3
Commi 9 e 10	4
Commi 11-15	4
Comma 16	5
Commi 17 e 18	6
Comma 19	6
Comma 20	7
Comma 21	9
Comma 22	9
Commi 23-25	10
Comma 26	10
Comma 27	11
Comma 28	11
Comma 29	14
Comma 30	14
Comma 31	14
Commi 32 e 33	15
Commi 34-36	15
Comma 37	15
Articolo 2 (<i>Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37</i>).....	16
Articolo 3 (<i>Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38</i>).....	16
Articolo 4 (<i>Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39</i>).....	17
Articolo 5 (<i>Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40</i>).....	19
Articolo 6 (<i>Disposizioni finanziarie, finali e abrogazioni</i>)	19

INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

Natura dell'atto:	Schema di decreto legislativo	
Atto del Governo n.	49	
Titolo breve:	Disposizioni integrative e correttive dei decreti sport	
Riferimento normativo:	Legge n.86 dell'8 agosto 2019, art. 5, comma 3; art. 6, comma 3; art. 7, comma 4; art. 8, comma 4; art. 9, comma 3 Legge n.14 del 24 febbraio 2023, art. 1, comma 3	
Relazione tecnica (RT):	Presente	
	Senato	Camera
Commissione competente:	5 ^a (Bilancio) <i>in sede consultiva</i> 7 ^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 10 ^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) <i>in sede consultiva</i>	VII (Cultura) e XI (Lavoro) V Bilancio e Tesoro

PREMESSA

La RT, nella sua introduzione, afferma che il presente provvedimento ha per oggetto le disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 36 del 2021, in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, come già modificato e integrato con decreto legislativo n. 163 del 2022. Inoltre, sono presenti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi n. 37, 38, 39 e 40 del 2021.

Anche questo secondo intervento, che viene operato sempre nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi dell'articolo 5 della legge n. 86 del 2019, recante "*delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo*", si è reso necessario, fra l'altro, al fine di migliorare le previsioni normative concernenti in particolare il lavoro sportivo alla luce di ulteriori riflessioni e osservazioni pervenute dai vari soggetti del comparto dello sport, formulate anche nel corso dell'indagine conoscitiva avviata in data 31 gennaio 2023 dalle Commissioni Riunite VII e XI della Camera dei Deputati.

Va preliminarmente significato che, per ognuna delle deleghe contenute nella legge n. 86 del 2019, è stata inserita la possibilità per il Governo di emanare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, "*disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi*". Detto termine è stato prorogato di due mesi dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 198 del 2022. L'esercizio della delega avviene pertanto nel rispetto del termine di scadenza.

Articolo 1 **(Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36)**

L'articolo 1 interviene sul decreto legislativo n. 36 del 2021¹, modificandone, integrandone o sostituendone le disposizioni.

Commi 1 e 2

Il comma 1, intervenendo sull'articolo 6, comma 3, stabilisce che gli enti sportivi dilettantistici possono affiliarsi anche agli Enti di promozione sportiva paralimpici.

Il comma 2, lett. a), sostituisce, relativamente ai soggetti per i quali non è richiesto il requisito dell'esercizio in via principale dell'attività dilettantistica quale oggetto sociale, di cui all'articolo 7, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 36 del 2021, le parole "associazioni e società sportive" con il termine "enti", che restano comunque costituiti per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 4 del Codice del Terzo Settore, che abbiano assunto la qualifica di enti del terzo settore, anche nella forma di impresa sociale, e che siano iscritti al Registro unico del terzo settore.

La lettera b), aggiungendo il comma 1-*quater* al medesimo articolo 7, dispone che la mancata conformità dello statuto ai criteri previsti, per le società e associazioni sportive dilettantistiche, dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2021, rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, per quanti vi sono già iscritti, comporta la cancellazione d'ufficio dallo stesso. Gli statuti dovranno essere uniformati alle disposizioni del Capo I entro il 31 dicembre 2023.

La lettera c), aggiungendo l'articolo 7-bis, prevede che le sedi di associazioni e società sportive dilettantistiche ove si svolgono le relative attività statutarie, purché non di tipo produttivo, siano compatibili con le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 1444 del 2 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

La RT afferma che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 3

Il comma 3, integrando l'articolo 9 con il comma 1-*ter*, prevede che il mancato rispetto per due esercizi consecutivi dei criteri di cui al comma 1 (relativi ai limiti all'esercizio di attività secondarie e strumentali diverse da quella principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche) comporta la cancellazione d'ufficio dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

La RT afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

¹ Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo

Comma 4

Il comma 4, integrando l'articolo 11, comma 1, prevede che il divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche operi anche rispetto ad associazioni e società sportive che operano nell'ambito di Federazioni o Enti di promozione sportiva paralimpici riconosciuti dal CIP.

La RT, dopo aver illustrato la disposizione, assicura che essa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 5

Il comma 5, modificando il comma 3 dell'articolo 12, prevede che non solo le associazioni sportive scolastiche ma anche i gruppi sportivi scolastici possano essere destinatari di erogazioni in denaro o in natura valutabili, ai fini del TUIR, fino ad un importo annuo massimo di 200.000 euro, come spesa di pubblicità volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante

La RT afferma che tale modifica interviene solamente sul piano definitorio e non comporta nuovi o maggiori oneri perché non comporta alcuna estensione dell'ambito applicativo dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 36, ma solo una precisazione di carattere formale e terminologico.

Al riguardo, si osserva che logicamente la modifica apportata dovrebbe determinare un incremento della platea dei soggetti potenzialmente destinatari di erogazioni, a loro volta contabilizzabili come spese pubblicitarie dal soggetto erogante, con conseguenti, negativi riflessi fiscali. D'altronde, non si comprenderebbe il motivo della modifica in esame, qualora i due insiemi individuati dalle due distinte espressioni utilizzate siano del tutto coincidenti. Va tuttavia sottolineato che, in linea di massima, la possibilità di effettuare l'operazione in questione, da parte del soggetto erogante, resta integralmente possibile anche senza l'eventuale estensione del novero dei soggetti potenzialmente destinatari delle erogazioni.

Commi 6-8

I commi 6, 7 e 8, intervenendo rispettivamente sugli articoli 14, 15 e 18, estendono alla Federazione sportiva paralimpica le norme inerenti agli obblighi di deposito degli atti costitutivi delle società sportive, agli Enti di promozione sportiva paralimpici le disposizioni sul tesseramento e alle federazioni sportive, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva paralimpici la competenza in materia di reclutamento, formazione e designazione dei direttori di gara.

La RT sottolinea il carattere ordinamentale delle disposizioni, finalizzate a consentire l'applicazione delle norme novellate anche all'ambito paralimpico.

Al riguardo, nulla da osservare.

Commi 9 e 10

Il comma 9 modifica la rubrica del titolo IV del decreto legislativo n. 36.

Il comma 10, sostituendo il comma 5 dell'articolo 19, sopprime la condizione che la persona fisica alla quale sia intestato il documento di identificazione dell'animale impiegato in attività sportive sia maggiorenne. Inoltre, inserendo il comma 7-bis, esclude per il trasporto degli animali impiegati in attività sportive, effettuato dal proprietario degli stessi, l'applicazione degli obblighi posti dalla legge n. 298 del 1974². Infine, integrando il comma 8, specifica che l'obbligo di stipulazione di una polizza assicurativa per i danni provocati dall'animale (impiegato nelle attività in oggetto) si intende in ogni caso assolto qualora il tesseramento dell'animale garantisca tale copertura assicurativa.

La RT afferma che le disposizioni hanno carattere ordinamentale e pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Commi 11-15

Il comma 11, sostituendo l'articolo 20 (Competizioni sportive), specifica che l'organizzatore dell'evento sportivo (o manifestazione o competizione sportiva) è tenuto alla verifica che i detentori degli animali partecipanti non abbiano riportato una delle condanne (in via definitiva), in sede penale o in sede di ordinamento sportivo, già previste (come preclusione alla partecipazione dell'animale) dalla norma oggetto di novella.

Il comma 12, modificando l'articolo 21, oltre a sostituirla la rubrica, prevede che anche le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva paralimpici che impiegano animali in attività sportive si dotino entro 90 giorni di appositi regolamenti che fissino i criteri di riferimento per adempiere a quanto previsto nel presente Capo I e, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente Capo, sanzioni disciplinari che possono prevedere fino alla revoca dell'affiliazione, per le società e le associazioni sportive, o del tesseramento, per le persone fisiche.

Il comma 13, modificando l'articolo 22, specifica che l'iscrizione del "cavallo atleta" può avvenire anche presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Il comma 14, modificando l'articolo 23, oltre ad estendere il riferimento agli enti di promozione sportiva paralimpici riconosciuti per gli sport equestri per quanto attiene al tesseramento del cavallo atleta da sottoporre annualmente a visita di idoneità fisica, stabilisce che con DPCM o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport sono definiti i contenuti della predetta visita veterinaria.

Il comma 15, sostituendo il comma 1 dell'articolo 24, interviene sulle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico con impiego di equidi che si svolgono al di fuori degli impianti o degli specifici percorsi autorizzati. Si introduce il termine di 9 mesi dalla decorrenza dell'applicazione delle norme in oggetto per l'adozione - con riferimento alle suddette manifestazioni - del decreto attuativo (già previsto) per la definizione dei requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei "cavalli atleti" e del pubblico e si sopprime la previsione che tale decreto definisca specifiche sanzioni per la violazione delle misure dal medesimo stabilite. Inoltre, il presente comma 15 inserisce nella rubrica oggetto di novella il riferimento agli animali diversi dagli equidi.

² Legge concernente l'istituzione "dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi", la "disciplina degli autotrasporti di cose" e l'istituzione "di un sistema di tariffe a forcina per i trasporti di merci su strada".

La RT afferma che le norme anzidette hanno natura ordinamentale.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 16

Il comma 16 apporta una serie di modificazioni all'articolo 25.

La lettera a) precisa, al comma 1, che il lavoratore sportivo, inclusi l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara, devono essere tesserati e svolgere una mansione per un soggetto dell'ordinamento sportivo che sia necessaria allo svolgimento di attività sportiva sulla base dei regolamenti tecnici degli enti affilianti, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Nella nozione non rientrano coloro che agiscono nell'ambito di una professione la cui abilitazione non è rilasciata dall'ordinamento sportivo e il cui esercizio è subordinato all'iscrizione in appositi albi o elenchi tenuti da ordini professionali.

La lettera b), sostituendo il comma 6, prevede che anche le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive associate, le associazioni benemerite e gli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, nonché il CONI, il Comitato Italiano Paralimpico e Sport e salute Spa, possano avvalersi delle prestazioni dei dipendenti della Pubblica Amministrazione, precisando altresì che questi possano prestare tale attività come volontari, fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza e che in tali casi a essi si applichi il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 36. Prevede altresì che qualora l'attività dei soggetti di cui al comma 6 rientri nell'ambito del lavoro sportivo ai sensi del presente decreto e preveda il versamento di un corrispettivo, la stessa possa essere svolta solo previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, che la rilascia o la rigetta entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Se, decorso il termine di cui al terzo periodo, non interviene il rilascio dell'autorizzazione o il rigetto dell'istanza, l'autorizzazione è da ritenersi in ogni caso accordata (finora tale silenzio-assenso non è previsto). In tal caso si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter e all'articolo 36, comma 6. I soggetti di cui al presente comma, che prestano la loro attività in qualità di volontari o di lavoratori sportivi, possono inoltre ricevere i premi e le borse di studio erogate dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive, ai sensi dell'articolo 36, comma 6-*quater* (tale previsione è innovativa per i volontari). Si prevede, infine, che le disposizioni in esame si applichino anche al personale in servizio presso i Gruppi Sportivi Militari e i Corpi civili dello Stato, limitatamente all'attività sportiva che non rientra nell'attività sportiva istituzionale.

La lettera c), sostituendo il comma 6-*bis* e aggiungendo il comma 6-*ter*, stabilisce che ai direttori di gara e ai soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, che operano nel settore dilettantistico, per ogni singola prestazione è sufficiente la comunicazione o designazione della Federazione sportiva nazionale o della Disciplina sportiva associata o dell'Ente di promozione sportiva competente, anche paralimpici, ai sensi dei rispettivi regolamenti (senza quindi la stipula di un contratto di lavoro). Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio Comune di residenza, nei limiti dell'articolo 29, comma 2 (come novellato dal comma 21 del presente schema di decreto), in occasione di manifestazioni sportive riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a.. Alle prestazioni dei direttori di gara che operano nell'area del professionismo non si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 36, comma 6 (comma 6-*bis*).

Relativamente ai soggetti indicati nel precedente comma *6-bis*, le comunicazioni al centro per l'impiego di cui all'articolo *9-bis*, comma 2, del decreto-legge n. 510 del 1996 sono effettuate per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a 30, in un arco temporale non superiore a tre mesi, e comunicate entro il 30° giorno successivo alla scadenza del trimestre; entro 10 giorni dalle singole manifestazioni, la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata o l'Ente di Promozione Sportiva competente, anche paralimpici, o il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.A. provvede, anche per conto delle proprie affiliate, alla comunicazione all'interno del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, dei soggetti convocati e dei relativi compensi agli stessi riconosciuti e la medesima comunicazione è resa disponibile all'Ispettorato nazionale del lavoro, all'INPS e all'INAIL in tempo reale. La predetta comunicazione è messa a disposizione del sistema pubblico di connettività di cui all'articolo 73 del codice per l'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Relativamente ai soggetti indicati al comma *6-bis*, l'iscrizione nel libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 del decreto-legge n. 112 del 2008, può avvenire in un'unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente (comma *6-ter*).

La RT assicura che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle attività previste dal comma *6-ter* le amministrazioni interessate provvedono con le risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, posto che si prevede che le comunicazioni relative ai direttori di gara e soggetti assimilati siano rese disponibili in tempo reale anche all'Ispettorato nazionale del lavoro, all'INPS e all'INAIL, sarebbe utile una conferma maggiormente circostanziata circa la capacità di adempiere da parte delle pubbliche amministrazioni a valere delle risorse disponibili.

Commi 17 e 18

I commi 17 e 18, intervenendo rispettivamente sugli articoli 26 e 27, estendono agli enti di promozione sportiva paralimpici e alle discipline sportive associate paralimpiche le disposizioni di competenza degli omologhi enti non paralimpici in materia di rapporto di lavoro subordinato sportivo e di rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici.

La RT afferma che le presenti disposizioni mirano a consentire la corretta applicazione anche in ambito paralimpico dei due articoli novellati. Pertanto, data la loro natura prettamente ordinamentale, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 19

Il comma 19 apporta una serie di modificazioni all'articolo 28.

La lettera *a)* innalza da 18 a 24 ore la soglia oraria settimanale, relativa alla durata delle prestazioni oggetto del contratto, entro la quale, nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di

contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, in presenza degli ulteriori requisiti recati dall'articolo 28, comma 2, lettera b), a proposito del quale si precisa che il coordinamento può avvenire anche ad opera di enti paralimpici (lettera b)).

La lettera b) include anche i regolamenti degli Enti di Promozione Sportiva paralimpici nel novero di quelli da osservare nella disciplina delle prestazioni oggetto del contratto di lavoro sportivo.

La lettera c) prevede che – in aggiunta alle associazioni e alle società – anche la Federazione sportiva nazionale, la Disciplina sportiva associata, l'Ente di promozione sportiva, il CONI, il CIP e Sport e salute S.p.a. ove destinatarie delle prestazioni sportive, siano tenute a comunicare al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo.

La lettera d) rende facoltativa la possibilità di adempiere alla tenuta del libro unico del lavoro in via telematica mediante il Registro delle attività sportive dilettantistiche.

La lettera e), sostituendo il comma 5, prevede l'adozione, entro il 1° luglio 2023, di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, che individui le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti previsti al comma 3 ed entro il 31 ottobre quelli necessari a consentire gli adempimenti previsti al comma 4 dell'articolo 28. Vengono previste ulteriori disposizioni di dettaglio relativamente agli adempimenti di cui ai predetti commi 3 e 4, nonché disposizioni transitorie in sede di prima applicazione. In particolare, con riguardo agli adempimenti di cui al comma 4, l'iscrizione del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 del decreto-legge n. 112 del 2008 può avvenire in un'unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro la fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente. In sede di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative di cui al presente articolo, limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 31 ottobre 2023.

La RT afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 20

Il comma 20, inserendo l'articolo 28-bis (*Disposizioni relative al rapporto di lavoro con gli atleti di club paralimpici*), dispone che dal 1° gennaio 2024 agli atleti aventi lo *status* di lavoratori dipendenti del settore pubblico o del settore privato che rientrino nella categoria del più alto livello tecnico – agonistico, così come definito dal Comitato Italiano Paralimpico, riferito alle discipline sportive e specialità inserite nel programma ufficiale dei Giochi Paralimpici e dei Giochi olimpici silenziosi (*deaflympics*), che svolgano attività di preparazione finalizzata alla partecipazione ad eventi sportivi, nonché che partecipino a raduni della squadra nazionale e ad eventi sportivi internazionali, quali i campionati europei, le gare di coppa del mondo, i campionati mondiali, le paralimpiadi, i *deaflympics*, previa convocazione ufficiale da parte della Federazione Sportiva di appartenenza, è garantito il mantenimento del posto di lavoro e del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro, mediante l'autorizzazione da rendere da parte del datore di lavoro a seguito di apposita comunicazione di attivazione del CIP, relativamente al numero di giornate di cui fruire e che il datore di lavoro è tenuto a consentire, nei limiti di 90 giorni l'anno e di massimo 30 giorni continuativi (comma 1).

Il comma 2 del nuovo articolo prevede che, a partire dall'anno 2024, ai datori di lavoro degli atleti di cui al comma 1, che ne facciano richiesta, sia rimborsato, nei limiti delle risorse finanziarie a tale scopo disponibili, l'equivalente del trattamento economico e previdenziale versato di cui al comma 1.

Le istanze volte ad ottenere il rimborso, da parte dei datori di lavoro degli atleti, degli emolumenti versati ai propri dipendenti devono essere presentate al CIP che ha reso la comunicazione di attivazione che, effettuate le necessarie verifiche istruttorie, provvede a rimborsare. Le richieste di rimborso da parte dei datori di lavoro devono pervenire entro l'anno successivo alla effettiva fruizione dei permessi per l'attività di preparazione, o entro l'anno successivo alla conclusione dell'evento sportivo al quale l'atleta ha preso parte e sono presentate mediante esibizione dei prospetti di paga attestanti le somme effettivamente corrisposte. Le richieste di rimborso verificate sono ammissibili e soddisfatte, fino a un massimo complessivo di 1 milione di euro a valere sulle dotazioni economiche del CIP, che ne determina le modalità e gli eventuali limiti di erogazione.

Il comma 3 del nuovo articolo esclude che disposizioni anzidette si applichino agli atleti paralimpici in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato, limitatamente all'attività sportiva istituzionale.

La RT ricorda che attualmente gli atleti paralimpici aventi lo status di lavoratori, per poter prendere parte alla preparazione e agli allenamenti, nonché per poter partecipare ad eventi internazionali (segnatamente gare di coppa del mondo, mondiali e paralimpiadi), usufruiscono di permessi non retribuiti/giorni di ferie/periodi di aspettativa non retribuita. Ciò determina, inevitabilmente, da una parte una evidente discrepanza con gli atleti arruolati nei gruppi sportivi militari o dei corpi dello Stato, dall'altra l'impossibilità di utilizzare gli istituti previsti dai rispettivi contratti collettivi nazionali (permessi, ferie e aspettativa) per esigenze personali e/o familiari, con notevoli disagi per l'atleta stesso.

Tale problematica non è evidente tra gli atleti normodotati, in quanto la maggioranza di essi risulta già facenti parte di un gruppo sportivo militare o di un corpo dello Stato.

In questo quadro si mira a garantire, con la disposizione in esame, che gli atleti paralimpici di alto livello possano svolgere la loro attività sportiva senza dover necessariamente ricorrere a permessi, ferie o periodi di aspettativa non retribuita.

Il maggior onere della disposizione è a carico del Comitato Paralimpico Italiano che vi farà fronte con la propria dotazione finanziaria. La disposizione non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, premesso che andrebbe chiarita la portata temporale del limite di spesa previsto (1 milione di euro), che probabilmente dovrebbe essere annuale, e ricordato che il Comitato italiano paralimpico rientra nel novero delle PP.AA. consolidate nel conto economico ai fini del calcolo dell'indebitamento netto valido per l'UE, si osserva che l'onere posto a suo carico appare suscettibile di determinare un peggioramento del conto economico dell'ente, che ha evidenziato un avanzo pari a 1,2 milioni di euro nel 2022 e a soli 300.000 euro circa nel 2021. Infatti, considerando che le entrate sono ammontate nel 2022³ a circa 37 milioni di euro (delle quali circa 35 milioni come contributi dallo Stato o da enti pubblici) e le spese complessive a quasi 36 milioni di euro, si ritiene poco realistico ipotizzare una rimodulazione delle poste indicate in modo da non impattare sul conto economico complessivo, che appare quindi destinato a peggiorare in misura

³ Cfr. Comitato paralimpico italiano, [Bilancio consuntivo 2022](#)

sostanzialmente simile all'onere previsto. Inoltre, si osserva che andrebbero forniti elementi quantitativi di valutazione in ordine alla congruità del limite di spesa previsto, atteso che la norma prevede che il CIP determini, verosimilmente e logicamente *ex ante*, le modalità e i limiti di erogazione dei trattamenti stipendiali e contributivi dovuti, il che implica la possibilità che il complessivo disegno di tali modalità e limiti non sia idoneo a garantire il rispetto del limite di spesa. Vertendosi in materie tipicamente implicanti diritti soggettivi (si pensi all'ipotesi del soggetto che partecipa ad una gara internazionale rinunciando allo stipendio per il periodo di assenza dal lavoro nella convinzione di poter poi fruire del corrispondente trattamento versato dal CIP), non si può escludere, in presenza di un potenziale sfioramento del tetto di spesa previsto, l'insorgere di un contenzioso dall'esito perlomeno incerto.

Comma 21

Il comma 21, sostituendo l'ultimo periodo dell'articolo 29, comma 2, prevede che le spese sostenute dal volontario possano essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445 del 2000, purché non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Inoltre, si ribadisce che i rimborsi in questione non concorrono a formare il reddito del percipiente.

La RT assicura che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, si osserva che la possibilità di autocertificare le spese da parte del volontario potrebbe favorire comportamenti opportunistici che, oltre a danneggiare le società sportive, alla luce dell'esclusione dei pertinenti rimborsi dal reddito del percipiente senza che ciò impedisca alle società erogatrici di dedurle dal proprio imponibile, potrebbero determinare riflessi negativi sul gettito fiscale, per quanto contenuti.

Comma 22

Il comma 22, inserendo il comma 1-*bis* nell'articolo 30 del decreto lgs n. 36, prevede che, in relazione all'apprendistato di cui all'articolo 43 del decreto legislativo n. 81 del 2015, il limite di età minimo, di cui agli articoli 43, comma 2, del medesimo decreto legislativo e della legge n. 977 del 1967, sia fissato a 14 anni (anziché 15), assolvendo il percorso di apprendistato l'obbligo di istruzione di cui alla normativa vigente e ciò anche nell'ottica della valorizzazione non solo sportiva, ma anche culturale-sociale dei giovani atleti.

La RT afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Commi 23-25

Il comma 23, intervenendo sull'articolo 31, estende alle Discipline Sportive Associate paralimpiche le competenze regolamentari in materia di abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica

Il comma 24, modificando l'articolo 32, prevede che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport recante disposizioni sui controlli medici dei lavoratori sportivi, debba essere adottato, fra l'altro, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana (lettera a));

la lettera b) mira a correggere un mero refuso;

la lettera c), integrando il comma 5, prevede che anche gli Enti di promozione sportiva, compresi quelli paralimpici, possano stipulare apposite convenzioni con le Regioni al fine di garantire l'espletamento delle indagini e degli esami necessari per l'aggiornamento della scheda sanitaria per le attività sportive per ciascun lavoratore sportivo che svolga prestazioni di carattere non occasionale;

la lettera d) puntualizza la disciplina applicabile nell'attività di accertamento dell'idoneità allo svolgimento della pratica sportiva dei soggetti diversi dai lavoratori sportivi di cui al presente decreto.

Il comma 25, integrando l'articolo 33, dispone che ai lavoratori sportivi che ricevono compensi annualmente non superiori ai 5.000 euro si applicano le disposizioni dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di sorveglianza sanitaria e formazione su salute e sicurezza sul lavoro (per cui, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di: *i*) beneficiare della sorveglianza sanitaria; *ii*) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro) (lettera a)).

La lettera b) prevede che la nomina del responsabile della protezione dei minori è comunicata all'ente affiliante di appartenenza in sede di affiliazione e successiva riaffiliazione.

La RT afferma che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La R.III, in rapporto al comma 25, lettera a), precisa che, esentando dalla visita del medico del lavoro (almeno) coloro che percepiscono meno di 5.000 euro, si ottiene un risparmio dell'82% sui circa 25 milioni di euro, ipotizzando che ogni visita costi solo 50 euro, e si evita il rischio che i campionati partano con atleti e tecnici non in regola, dato il poco tempo a disposizione.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 26

Il comma 26, integrando il comma 1 dell'articolo 34, prevede che il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che stabilisce le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo, dovrà tener conto solo dei rischi non coperti ai sensi dell'articolo 51 della legge n. 289 del 2002 (che prevede una polizza assicurativa con compagnie private per gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva, che comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente), coordinando tra loro le diverse forme di tutela obbligatoria tenendo conto delle peculiarità dell'attività sportiva.

La RT, sostenendo che si dovrà in tal modo tener conto anche dei rischi già coperti con l'assicurazione che viene attivata all'atto del tesseramento, mirando in questo

modo a contenere l'aliquota applicabile, afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, si osserva che la norma determinerà una riduzione dei premi assicurativi attualmente destinati all'INAIL, il quale peraltro beneficerà di una riduzione delle prestazioni poste a suo carico. Per confermare la neutralità finanziaria della disposizione, asserita dalla RT, sarebbe necessaria l'acquisizione di dati, desumibili dagli archivi gestionali INAIL, in ordine all'entità attesa della perdita di entrate a titolo di premio assicurativo e della diminuzione dei trattamenti erogati in relazione agli eventi di maggiore gravità, che resteranno coperti dalla sola assicurazione prevista dall'articolo 51 della legge n. 289 del 2002. Tale analisi appare necessaria per escludere che la prima posta superi quantitativamente la seconda, il che si ripercuoterebbe negativamente sui saldi di finanza pubblica.

Comma 27

Il comma 27, modificando l'articolo 35, prevede che anche le federazioni sportive e le discipline sportive associate paralimpiche possano stipulare accordi collettivi per l'istituzione di forme pensionistiche complementari. Inoltre prevede che l'obbligo relativo al libro unico del lavoro (ai fini dell'adempimento della comunicazione mensile all'INPS dei dati retributivi e delle informazioni utili al calcolo dei contributi, per quanto riguarda i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa) può essere assolto (attualmente è assolto) attraverso il registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

La RT afferma che si tratta di disposizione ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, andrebbe chiarita innanzitutto la portata innovativa della disposizione che estende all'ambito paralimpico la possibilità di istituire forme di previdenza complementare. Infatti, anche se appare plausibile ipotizzare che gli atleti paralimpici possano attualmente aderire alle forme previdenziali previste per gli atleti olimpici, la predisposizione di forme pensionistiche complementari dedicate potrebbe accrescere il tasso di adesione complessiva alla previdenza complementare. Atteso che tali strumenti sono accompagnati da una serie di agevolazioni fiscali che determinano effetti onerosi sull'erario, la possibilità di un'estensione della platea di aderenti merita un approfondimento ed, eventualmente, una valutazione di ordine quantitativo del fenomeno.

Comma 28

Il comma 28, integrando il comma 6 dell'articolo 36, dispone che, in ogni caso, i compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo non concorrono, fino all'importo di 85.000 euro, alla determinazione della base imponibile ai fini IRAP.

La RT ribadisce che la misura prevede, per i collaboratori coordinati e continuativi nell'ambito dell'attività sportiva dilettantistica, la non concorrenza ai fini IRAP dei compensi fino a 85.000 euro annui (attualmente tale limite è fissato a 15.000 euro annui).

Sulla base dei dati dichiarativi (dichiarazioni IRAP e Certificazioni Uniche, periodo d'imposta 2021) sono stati considerati tutti i soggetti per i quali si verifica una delle seguenti condizioni:

soggetti con Natura giuridica 53 - Società sportive dilettantistiche senza fine di lucro;
soggetti appartenente all'area del Terzo settore (Ente associativo corrispondente ad Associazioni o società sportive).

Con queste condizioni, la platea dei soggetti del settore sportivo dilettantistico annovera circa 84.000 soggetti.

Dalle Certificazioni Uniche 2022 (redditi 2021) di questi soggetti, sono state estratte le informazioni relative alle retribuzioni lorde dei lavoratori dipendenti interessati dalla modifica per i quali il rapporto di lavoro si configura come collaborazione coordinata e continuativa, giungendo ad un numero di collaboratori pari a circa 3.150 unità interessate.

Il costo del lavoro complessivo relativo a tali soggetti è quantificato in circa 48,9 milioni di euro ed il conseguente minor gettito IRAP, considerando l'aliquota del 3,90%, risulta pari a circa 1,9 milioni di euro di competenza annua.

In termini finanziari, gli effetti sono i seguenti:

(milioni di euro)

	2023	2024	Dal 2025
IRAP	0	-3,5	-1,9

Al riguardo, si osserva preliminarmente che la RT qualifica come interessati dalla modifica quei lavoratori dipendenti sportivi per i quali il rapporto di lavoro si configura come collaborazione coordinata e continuativa, il che appare una contraddizione in termini. Inoltre, stante il limitato ricorso a contratti di subordinazione fra le società dilettantistiche e i soggetti che forniscono prestazioni a tali società, il dato di 3.150 unità beneficiarie della disposizione merita un approfondimento, acquisendo informazioni sulle platee riferibili alle diverse tipologie contrattuali, al fine di riscontrare la numerosità indicata dalla RT. In termini di aliquota IRAP, poi, si segnala che la RT riporta il valore ordinario della stessa, mentre sarebbe più corretto considerare il valore medio (possibilmente ponderato) a livello nazionale, atteso che le regioni possono aumentare o diminuire il predetto valore fino a 0,92 p.p., modulandolo anche a livello settoriale.

Si osserva poi che la RT calcola l'onere come se l'intero ammontare delle retribuzioni dei soggetti in questione (48,9 milioni di euro) usufruisca dell'aumento della soglia di non concorrenza ai fini IRAP. In realtà, si evince dai dati forniti che la retribuzione media dei 3.150 soggetti considerati sarebbe di poco superiore a 15.500 euro, restando quindi in gran parte assorbita dalla già vigente soglia di 15.000 euro. Pur ammettendo

che vi sia una quota di soggetti che percepisce compensi anche significativamente superiori al valore medio di 15.500 euro sopra indicato, considerando che comunque la quota di tali importi fino a 15.000 euro è già esente da IRAP ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 163 del 2022 (che ha introdotto la vigente versione dell'articolo 36 che si intende modificare) e che ovviamente vi sono anche molti compensi che non attingono il valore di 15.000 euro (per i quali quindi la modifica in esame non rileva), sembrerebbe che – al netto delle osservazioni inerenti alla platea e nel presupposto che i compensi complessivi siano stati correttamente riportati – il minor gettito IRAP di competenza (pari a 1,9 milioni di euro annui) sia ampiamente sovrastimato.

Va tuttavia evidenziato che la RT relativa all'AG 431 (poi divenuto il decreto legislativo n. 163 del 2022, che – si ribadisce - ha introdotto la vigente versione dell'articolo 36) non calcolava effetti in termini di minore gettito IRAP in relazione alla soglia di esenzione di 15.000 euro prevista ai fini fiscali, limitando la sua analisi all'impatto sull'IRPEF e sulle relative addizionali. Pertanto, si può ipotizzare che la presente RT calcoli l'onere come se non ci sia attualmente la soglia di 15.000 euro, atteso che nella precedente occasione il calcolo in termini di IRAP era stato omissis. Il punto andrebbe comunque confermato.

Inoltre, si evidenzia che la RT all'AG 431 stimava una perdita di gettito IRPEF conseguente all'innalzamento della soglia di esenzione da 10.000 a 15.000 euro pari a circa 15,3 milioni di euro annui, sulla base di un'aliquota marginale media del 24%, il che dovrebbe condurre ad un imponibile complessivo agevolato aggiuntivo (compreso cioè fra 10.000 e 15.000 euro) di quasi 64 milioni di euro. Assumendo che tutti i lavoratori considerati abbiano beneficiato per intero di tale aumento, si evince che la platea interessata (sportivi dilettanti in generale) sarebbe di circa 12.800 soggetti (ovviamente di più in presenza di una quota di soggetti con compensi superiori a 10.000 euro ma inferiori a 15.000 euro). Tale numerosità sembra nel complesso, di per sé, compatibile con la platea indicata dalla presente RT (3.150 soggetti), atteso che quest'ultima include soltanto i dilettanti con contratti di collaborazione, rappresentando quindi un sottoinsieme nell'ambito del dilettantismo. Per quanto attiene all'ammontare dei compensi considerati, si osserva che la RT lo quantifica in complessivi 48,9 milioni per i 3.150 lavoratori considerati. Il dato di 64 milioni di euro inerente alla fascia reddituale 10-15.000 per il complesso del settore dilettantistico suggerisce che nella fascia 0-10.000 euro si concentrano compensi pari perlomeno (verosimilmente gli importi sono molto più elevati) a 128 milioni di euro, per un totale di 192 milioni di euro. Pur considerando che sia la stima di 12.800 soggetti complessivi che quella di un monte-compensi totale pari a 192 milioni di euro sono inferiori ai dati reali – per evidenti considerazioni logiche – nel complesso il valore di 48,9 milioni di euro riportato dalla RT per i soli lavoratori sportivi dilettanti con contratti di co.co.co. appare plausibile, anche se andrebbe confermato.

Infine, in termini di contabilizzazione, mentre non si hanno rilievi da formulare sull'onere a regime e su quello relativo al 2023, andrebbe chiarito il motivo per cui la

stima per il 2024 si attesti su un valore inferiore a quello teorico (3,8 milioni) desumibile dalla RT.

Comma 29

Il comma 29 modifica l'ambito applicativo dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 36, da un lato estendendo anche agli enti di promozione sportiva paralimpici la sua disciplina relativa ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, dall'altro escludendo i soggetti che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale nell'ambito di una professione per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

La RT afferma che la disposizione ha carattere definitorio e ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, considerato che la norma oggetto di modifica prevede in via facoltativa la collaborazione coordinata e continuativa, nulla da osservare.

Comma 30

Il comma 30, modificando l'articolo 38, estende la definizione e le competenze inerenti all'area del professionismo e del dilettantismo anche all'ambito dello sport e delle istituzioni paralimpiche.

La RT afferma che la disposizione, che consente una corretta applicazione del decreto anche in ambito paralimpico, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 31

Il comma 31, intervenendo sull'articolo 40, estende al CIP gli obblighi e le competenze in materia di promozione della parità di genere finora previsti per il CONI e le province autonome di Trento e Bolzano.

La RT afferma che il comma mira a consentire la corretta applicazione dell'articolo 40 anche all'ambito paralimpico. Pertanto, data la sua natura prettamente ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, andrebbe confermato che il Comitato Italiano Paralimpico possa adempiere ai compiti di promozione e vigilanza previsti dall'articolo 40 avvalendosi delle risorse ordinariamente disponibili nel suo bilancio.

Commi 32 e 33

I due commi, intervenendo rispettivamente sull'articolo 43, comma 1, e sull'articolo 44, comma 3, puntualizza che il rapporto di tesseramento ivi previsto non è con il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), ma – più correttamente – con una Federazione sportiva riconosciuta dal CIP.

La RT precisa che le disposizioni mirano a consentire una corretta applicazione del decreto legislativo n. 36 anche in ambito paralimpico. Pertanto, data la loro natura prettamente ordinamentale, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Commi 34-36

I commi modificano l'articolo 45, in materia di tesseramento e reclutamento di atleti paralimpici nelle componenti sportive del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'articolo 47, in materia di tesseramento degli atleti con disabilità fisiche e sensoriali con il Gruppo Sportivo Paralimpico del Ministero della difesa, e l'articolo 48, in materia di tesseramento degli atleti con disabilità fisiche e sensoriali con la “Sezione Paralimpica Fiamme Gialle”, puntualizzando che il riferimento all'appartenza/tesseramento con il CIP va più correttamente inteso come tesseramento con una Federazione Sportiva riconosciuta dal CIP.

La RT afferma che le disposizioni hanno natura ordinamentale.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 37

Il comma 37 inserisce il seguente articolo 50-*bis* (*Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo*).

I seguenti sono i commi del nuovo articolo.

Il comma 1, al fine di favorire la migliore conoscenza e attuazione delle disposizioni in materia di lavoro sportivo dettate dal presente decreto e di monitorare l'entrata in vigore della riforma, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per lo sport, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo, al quale sono attribuiti i seguenti compiti:

- promuovere iniziative coordinate anche con i soggetti dell'ordinamento sportivo per la migliore conoscenza e applicazione delle norme contenute nel decreto legislativo n. 36;
- effettuare un costante monitoraggio della corretta applicazione della normativa sopra citata, acquisendo ogni utile informazione dai soggetti dell'ordinamento sportivo;
- esaminare le problematiche connesse all'entrata in vigore della normativa sopra richiamata e farsi promotore di eventuali iniziative correttive o migliorative;
- pubblicare un rapporto annuale sulla situazione del lavoro sportivo in ambito nazionale.

Il comma 2 demanda ad un decreto interministeriale la definizione delle linee operative e delle attività strumentali all'espletamento dei compiti di cui al comma 1, nonché dell'organizzazione, delle modalità di funzionamento e della composizione dell'Osservatorio.

Il comma 3 prevede che alle riunioni dell'Osservatorio possano essere invitati, in relazione alla trattazione di tematiche di specifico interesse, rappresentanti di soggetti pubblici e privati a vario titolo interessati alla problematica del lavoro sportivo e alla sua applicazione.

Il comma 4 stabilisce che all'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi né rimborsi spese, né emolumenti comunque denominati.

La RT ribadisce che la disposizione in esame non comporta alcun nuovo o maggiore onere per la finanza pubblica.

Al riguardo, considerato che si istituisce un nuovo Osservatorio, disciplinandone i relativi compiti, la clausola di invarianza andrebbe supportata da elementi specifici tesi a dimostrare la sostenibilità a valere delle risorse già disponibili presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per lo sport.

Articolo 2

(Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37)

Il comma 1, integrando l'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 37 del 2021, dispone che, nel caso in cui contratto di mandato sportivo sia stipulato dall'agente con due soggetti da assistere, nell'ambito del trasferimento della prestazione sportiva di un lavoratore sportivo, mediante cessione del relativo contratto di lavoro, l'agente sportivo possa svolgere una "doppia rappresentanza" solo se in favore del lavoratore e della società sportiva cessionaria.

La RT afferma che la previsione si pone anche in armonia con quanto di recente stabilito dalle F.I.F.A. *Football Agent Regulations* del 16 dicembre 2022, che all'articolo 12, comma 6, recano analoga disposizione.

Si tratta di disposizione che si limita a disciplinare i limiti allo svolgimento dell'attività degli agenti sportivi, sicché non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 3

(Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38)

Il comma 1, integrando l'articolo 8, al comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 38 del 2021, stabilisce che il regolamento unico (in materia di norme tecniche di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi) prevede l'utilizzo del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo n. 39 del 2021, per la raccolta e gestione dei dati (relativi alle predette operazioni).

La RT assicura che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 4

(Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39)

Il comma 1, sostituendo la lettera l) dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 39 del 2021, definisce il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche come il registro istituito presso il Dipartimento dello sport al quale devono essere iscritte per accedere a benefici e contributi pubblici statali tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche che effettivamente svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa.

Il comma 2 modifica l'articolo 5 del decreto legislativo n. 39. In particolare:

la lettera a), sostituendo il comma 1, stabilisce che nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche sono iscritte tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche e gli altri enti sportivi dilettantistici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2021, che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, e che posseggono i requisiti richiesti dall'articolo 6 del presente decreto. Il Dipartimento per lo sport verifica la natura sportiva dell'attività nei casi in cui l'attività dichiarata non rientri tra quelle svolte nell'ambito di una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP. L'Autorità di Governo delegata in materia di sport provvede annualmente ad aggiornare l'elenco delle attività sportive, coinvolgendo gli enti di volta in volta interessati;

la lettera b), sostituendo il comma 3, prevede che siano iscritti in una sezione dedicata del Registro le Società e le Associazioni sportive riconosciute da Federazioni sportive paralimpiche e Discipline sportive paralimpiche, riconosciute dal CIP.

Il comma 3 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 6 del decreto legislativo n. 39:

la lettera a), sostituendo il comma 1, dispone che la domanda di iscrizione (al Registro citato) è inviata al Dipartimento per lo sport, su richiesta delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche, dalla Federazione sportiva nazionale, dalla Disciplina sportiva associata o dall'Ente di promozione sportiva affiliante, anche paralimpici, che verificano, in particolare, la conformità dello statuto del richiedente ai principi previsti nel proprio statuto, approvato dal CONI o dal CIP, secondo le rispettive competenze, o, in mancanza di un organismo affiliante, secondo le modalità stabilite nel provvedimento di cui all'articolo 11 del presente capo;

la lettera b), integrando con la lettera a-bis) il comma 2, prevede che nella domanda siano allegati anche l'atto costitutivo e lo statuto dell'Associazione o Società sportiva dilettantistica;

la lettera c), integrando il comma 3-bis, prevede che con il già previsto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità di Governo delegata in materia di sport con cui possono essere rideterminati i dati richiesti ai sensi del comma 2, anche fissando requisiti ulteriori, siano disciplinate inoltre le modalità di inserimento dei dati dei soggetti direttamente tesserati con le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate e gli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici;

la lettera d), intervenendo sull'alinea del comma 4, puntualizza che la verifica della domanda da parte del Dipartimento dello sport concerne la sussistenza non soltanto delle condizioni previste bensì dei requisiti richiesti e delle altre condizioni previste;

la lettera e), inserendo il comma 4-bis, ai fini della verifica di cui al comma 4, dispone che il Dipartimento per lo sport istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato permanente composto da rappresentanti del CONI e del CIP, oltre che dello stesso Dipartimento per lo sport. I rappresentanti del CONI attestano la conformità ai propri principi fondamentali degli statuti delle Associazioni e Società sportive affiliate a organismi riconosciuti dal CONI e i rappresentanti del CIP attestano la conformità ai propri principi fondamentali degli statuti delle Associazioni e Società sportive affiliate a organismi riconosciuti dal CIP. Il comitato si riunisce a cadenza settimanale. Con proprio decreto, l'Autorità di Governo delegata in materia di sport definisce

le modalità di funzionamento del Comitato. All'istituzione e al funzionamento del Comitato si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato non spettano compensi né rimborsi spese, né emolumenti comunque denominati;

la lettera f), integrando il comma 6, stabilisce che la già prevista diffida all'ente interessato ad adempiere all'obbligo di depositare gli atti, gli aggiornamenti e le informazioni dovute da parte del Dipartimento per lo sport è disposta anche su indicazione del CONI e del CIP, nell'ambito di rispettiva competenza;

la lettera g), aggiungendo il comma 6-bis, esclude l'applicazione alle Associazioni e Società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche dell'obbligo di trasmissione di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge n. 185 del 2008 (relativo ai controlli sui circoli privati) ed esenta comunque tali enti dall'obbligo di presentare l'apposito modello (su corrispettivi, quote e contributi non imponibili) di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 30. In ogni caso, le Associazioni e Società sportive di cui al precedente periodo comunicano i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge n. 185 del 2008 in apposita sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Il comma 4, sostituendo il comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 39, stabilisce che il notaio che ha redatto l'atto costitutivo e lo statuto di una associazione o il verbale della assemblea straordinaria di una associazione sportiva dilettantistica già costituita quale associazione non riconosciuta, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente e, in particolare, dalle disposizioni del presente decreto con riferimento alla natura dilettantistica, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro 20 giorni presso la Federazione sportiva nazionale, la Disciplina sportiva associata o l'Ente di promozione sportiva affiliante indicato nell'atto ai fini dell'ottenimento del riconoscimento ai fini sportivi. L'organismo affiliante provvede a inviare l'atto al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche richiedendo l'iscrizione dell'ente come associazione sportiva con personalità giuridica. In caso di richiesta di riconoscimento da parte di associazione già iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, il notaio, verificata la documentazione, richiede direttamente l'inserimento dell'associazione tra quelle dotate di personalità giuridica.

La RT afferma che il comma 1 ha natura meramente definitoria, per cui non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Nulla aggiunge al contenuto del comma 2. In relazione al comma 3, dopo averne illustrato le disposizioni, ribadisce che la lettera e) prevede espressamente che l'istituzione del Comitato ivi previsto avvenga senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, che all'istituzione e al funzionamento del Comitato si provveda nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e che ai componenti del Comitato non spettino compensi né rimborsi spese, né emolumenti comunque denominati. Infine la RT sottolinea il carattere ordinamentale del comma 4, relativo alla disciplina della procedura di acquisto della personalità giuridica da parte delle associazioni dilettantistiche, per cui da esso non scaturiscono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si rappresenta poi che la R.III. afferma che la lettera g) del comma 3 elimina l'obbligo del "modello EAS", già abrogato per il terzo settore, prevedendo che, in ogni caso, i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, di cui al citato articolo 30, vengano comunicati nella relativa apposita sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare.

Articolo 5

(Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40)

Il comma 1, intervenendo sull'articolo 2 del decreto legislativo n. 40 del 2021, 28 febbraio 2021, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali, integra la definizione di cui alla lettera e), in modo da consentire la discesa nelle piste anche a chi pratica sport invernali con attrezzi diversi dalla tavola da neve e da quelli utilizzati dallo sci alpino nelle sue varie articolazioni.

Il comma 2, integrando l'articolo 6, prevede l'implementazione di segnali e sistemi di pronta riconoscibilità dei due bordi opposti della pista

La RT afferma che i commi, di carattere prettamente definitorio, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 6

(Disposizioni finanziarie, finali e abrogazioni)

Il comma 1 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 28, valutati in 3,5 milioni di euro nell'anno 2024 e in 1,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo ISPE.

Il comma 2 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il comma 3, sopprimendo le parole "delle società ed associazioni sportive" nella lettera c) del comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 242 del 1999, elimina la competenza del Consiglio nazionale del CONI in materia di riconoscimento, ai fini sportivi, delle società ed associazioni sportive.

La RT nulla aggiunge al contenuto dell'articolo.

Al riguardo, non vi sono osservazioni.